



Repubblica Italiana

Tribunale di Pisa

In Nome del Popolo Italiano

il giudice dott.ssa Laura Pastacaldi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1235/2011 tra le parti:

ATTORI

I
A: _____), nato a PISA il 15/01/1957,
_____ nato a Pisa il 3/1/1958,
: _____ (_____), nata a Pisa il 21/4/1955, !
(_____), nata a Pisa il 25/5/1959, tutti elettivamente domiciliati a Pisa, Via Della Scuola 1 nello studio degli avv.ti Alberto Foggia (FGGLRT73S12G702I) e Roberto Polloni (PLLRRT64M28L833E), che li rappresentano e difendono;

CONVENUTA

BANCA _____ **S.P.A.** (C.F. e REA _____ P.I. _____), con sede a Torino, Piazza San Carlo n. 156, elettivamente domiciliata in Pisa, via Giusti N. 18 nello studio dell'avv. Isabella Mattonai (MTTSSL75R41G702Q), dalla quale è rappresentata e difesa, unitamente all'avv. Benedetto Gargani (GRGBDT57T21Z614E)

OGGETTO: Intermediazione mobiliare(fondi di invest., gestione risparmio, etc)

Decisa a Pisa in data 04/11/2019 sulle seguenti conclusioni:

Attori: "1 . In via principale , accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità del contratto-quadro ai sensi della normativa allora vigente e, per l'effetto, previa restituzione dei titoli, condannare la convenuta alla restituzione integrale in favore degli attori della somma di € 217.911,25 - di cui € 206.911,00 per l'acquisto di notes XS0071898349 Argentina 97-07 10% ed € 11.000,00 per l'acquisto di notes DE 0004509005 Argentina 2000 2007 10,25 -



pari all'importo complessivo sostenuto per l'acquisto dei titoli di cui in premessa, o alla somma che risulterà dalla espletanda istruttoria, dedotti interessi e cedole se riscossi, oltre interessi sulla somma rivalutata dalla data degli investimenti al saldo.

2. In prima ipotesi, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità degli ordini di acquisto dei notes XS0071898349 Argentina 97-07 10% per € 206.911,00 e dei notes DE 0004509005 Argentina 2000 2007 10,25 per € 11.000,00 ai sensi della normativa allora vigente e, per l'effetto, previa restituzione dei titoli, condannare la convenuta alla restituzione integrale in favore degli attori della somma di € 217.911,25, pari all'importo complessivo sostenuto per l'acquisto dei titoli di cui sopra, o alla somma che risulterà, dedotti interessi e cedole se riscossi, oltre interessi sulla somma rivalutata dalla data degli investimenti al saldo.

3. In seconda ipotesi, accertata per le causali di cui in premessa la violazione da parte della convenuta delle regole di condotta degli intermediari finanziari prescritte dalla normativa primaria e regolamentare, nonché la violazione dell'obbligo di buona fede, riconoscere e dichiarare l'inadempimento della convenuta per tutti i comportamenti posti in essere in tutte le fasi del rapporto – prenegoziali e negoziali – inerente il contratto-operazione di acquisto degli strumenti finanziari Repubblica Argentina di cui in premessa per complessivi € 217.911,25 e, per l'effetto, previa restituzione dei titoli, condannarla al risarcimento del danno patito dagli attori equivalente alla complessiva somma investita di suindicati € 217.911,25, dedotti interessi e cedole se riscossi, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla data degli investimenti al saldo, e/o per le medesime causali condannarla alla restituzione in favore degli stessi attori della somma investita pari ad € 217.911,25 o alla somma che risulterà, dedotti interessi e cedole se riscossi, sempre oltre interessi legali dalla data degli investimenti al saldo.

4. In terza ipotesi, accertata per le causali di cui in premessa la violazione da parte della convenuta delle regole di condotta degli intermediari finanziari prescritte dalla normativa primaria e regolamentare, nonché la violazione dell'obbligo di buona fede, riconoscere e dichiarare il grave inadempimento della convenuta per tutti i comportamenti posti in essere in tutte le fasi del rapporto – prenegoziali e negoziali – inerente il contratto-operazione di acquisto degli strumenti finanziari Repubblica Argentina di cui in premessa per complessivi € 217.911,25 e, conseguentemente, previa restituzione dei titoli, risolvere il



predetto contratto-ordine di negoziazione del titolo e/o il contratto di intermediazione mobiliare, e condannarla al risarcimento del danno patito dagli attori equivalente alla complessiva somma investita pari a suindicati € 217.911,25, o a quella la somma che risulterà al termine della espletanda istruttoria, dedotti interessi e cedole se riscossi, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla data degli investimenti al saldo, e/o per le medesime causali condannarla alla restituzione in favore degli stessi attori della somma investita pari ad € 217.911,25, o alla somma che risulterà, dedotti interessi e cedole se riscossi, sempre oltre interessi legali dalla data degli investimenti al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese, 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA”.

Convenuta: *“come da comparsa di costituzione (e quindi: respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e previa declaratoria del caso:*

- a) Nel merito, rigettare per i motivi esposti in narrativa, ogni domanda di parte attrice, anche in quanto prescritta;*
- b) In subordine, nella denegata ipotesi di soccombenza della banca convenuta, disporre la compensazione delle somme già incassate da parte attrice – anche e soprattutto con riferimento ai rendimenti cedolari, pari quantomeno a € 91.366,56 – con l’importo di cui controparte chiede la restituzione e, comunque, ridurre la richiesta di risarcimento danni ex art. 1227 cc, nonché ri - attribuire a _____ spa la titolarità delle obbligazioni argentine in esame (o quelle che fossero state assegnate a controparte a seguito dell’adesione ad una delle O.P.S. argentine), ovvero disporre la compensazione del loro controvalore (per i bond originari, alla data dell’1/4/2006, quando gli attori hanno estinto tutti i loro rapporti con la banca, pari a complessivi € 64.164,91), con quanto richiesto alla banca;*
- c) Condannare gli attori a rifondere alla convenuta _____ spa, le spese, i diritti e gli onorari di causa”) e per l’ammissione delle istanze istruttorie non accolte”*

Fatto e processo

_____ hanno chiesto a questo Tribunale di dichiarare la nullità, l’inefficacia e/o l’invalidità del contratto quadro stipulato *inter partes* e previa restituzione dei titoli, conseguentemente condannare Intesa San Paolo spa alla restituzione



integrale, in loro favore, di € 217.911,25, pari all'importo versato per l'acquisto di *bond* argentini, oltre interessi sulla somma rivalutata; in subordine hanno chiesto che sia accertata e dichiarata la nullità, inefficacia e/o invalidità degli ordini di acquisto con condanna della banca alla restituzione integrale dell'importo di € 217.911,25, oltre interessi sulla somma rivalutata; in ulteriore subordine hanno chiesto la condanna della banca al risarcimento del danno loro cagionato per violazione delle regole di condotta prescritte dalla normativa primaria e regolamentare a carico degli intermediari finanziari, nonché per la violazione dell'obbligo di buona fede, pari ad € 217.911,25, dedotti cedole e interessi, se riscossi, oltre interessi sulla somma rivalutata investita, previa restituzione dei titoli; in ultimo ha chiesto che sia dichiarata e accertata la risoluzione del contratto- ordine di negoziazione del titolo e previa restituzione dei titoli, la condanna al risarcimento del danno come sopra già quantificato, dedotti interessi e cedole eventualmente riscossi, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla data degli investimenti al saldo.

A sostegno delle domande gli attori hanno dedotto: che hanno intrattenuto rapporti di conto corrente e di deposito titoli con la Banca () di Pisa, filiale di Pisa, ora () spa; che dall'apertura del rapporto hanno manifestato l'intenzione di effettuare investimenti privi di rischio e che si sono sempre affidati ai dipendenti della banca, nella scelta dei prodotti finanziari, non avendo cognizioni in materia finanziaria, facendo presente di volere eseguire investimenti orientati alla conservazione del capitale; che non è stato fatto loro sottoscrivere alcun contratto - quadro per la disciplina dei reciproci rapporti; che il 6/12/1996, dietro rassicurazione di un funzionario della banca, hanno acquistato titoli argentini emessi dalla Repubblica Argentina 10% codice isin xs0071898349 per € 206.911,25, che sono stati rappresentati loro come titoli sicuri, con un buon rendimento e privi di rischio perché emessi da uno stato sovrano; che in tale occasione non è stato fatto loro sottoscrivere alcunché, né è stata rilasciata una attestazione cartacea dell'ordine; che il 12/1/2000, sempre dietro suggerimento di un funzionario della banca, hanno acquistato ulteriori titoli argentini, 10,25% codice isin de0004509005, per un controvalore di € 11.000,00, ancora una volta senza alcuna sottoscrizione, né consegna di attestazione dell'ordine di acquisto; che anche in tale occasione il funzionario li ha rassicurati sul fatto che trattavasi di titoli con buon rendimento e privi di rischio perché emessi da uno stato sovrano; che il funzionario ha omesso di fornire l'informativa sul prodotto



finanziario suggerito, sulla natura dell'operazione e sul rischio ad essa connesso, sul *rating* assegnato all'emittente dalle principali agenzie, sul fatto che i titoli erano emessi in Lussemburgo e soggetti a legge straniera, nella specie, inglese e non ha consegnato il prospetto informativo ai clienti; che non ha acquisito informazioni sulla situazione patrimoniale degli investitori, sulla loro esperienza di investimenti, sugli obiettivi di investimento e la loro propensione al rischio; che ha omesso inoltre di valutare che l'operazione era inadeguata per dimensione e tipologia al profilo di rischio degli investitori e anche in relazione al loro portafoglio; che in data 27/11/2006 hanno diffidato la banca a restituire le somme investite, censurando la grave condotta della stessa, e a consegnare copia della documentazione relativa agli investimenti – richiesta rimasta senza esito e reiterata con lettera dell'11/10/2010; che vi erano già, al momento degli investimenti, indizi della grave crisi economica argentina, che ne ha causato il *default* a fine dicembre 2001 e che i titoli acquistati avevano *rating* BB, secondo Standard Poor's e B1 secondo Moody's, che li caratterizzavano quali obbligazioni speculative, non ben garantite nel lungo periodo.

La controparte si è costituita chiedendo, in via principale il rigetto delle domande di parte attrice, eccependo la prescrizione dell'azione.

Ha poi eccepito l'inapplicabilità della normativa citata dalla controparte, essenzialmente il d. Lgs. N. 58/1998 (c.d. TUF) e dei regolamenti Consob n. 10943/97 e n. 11522/98, che non erano ancora in vigore per lo meno alla data del primo ordine di acquisto, che risale 6/12/1996; che la normativa previgente non sanzionava con la nullità la mancanza di forma scritta del contratto quadro per i servizi di investimento; che il funzionario ha fornito chiare informazioni sui titoli acquistati; che non è necessaria la forma scritta per gli ordini di investimento; che l'obbligo di conservazione delle annotazioni e registrazioni degli ordini dovevano essere conservate per non più di cinque anni; che alla data degli investimenti la situazione di crisi economica della Repubblica Argentina non era prevedibile, tanto che essa è emersa, in modo conclamato, solo nel successivo maggio 2001; che tra il 1996 e il 2000 il *rating* assegnato dalle agenzie principali indicava comunque un rischio "accettabile" per i titoli in questione; che la consegna del prospetto informativo non era necessaria, non essendo stata effettuata una operazione di sollecitazione all'investimento; che gli attori avevano già acquistato titoli obbligazionari emessi in valuta sudafricana. Ha poi allegato che nei primi cinque anni



dall'investimento, gli attori hanno percepito a titolo di cedole, per tali investimenti, circa € 90.000 e ciò esclude che vi sia un nesso di causalità fra l'allegato difetto di informazione e il danno lamentato. Hanno aggiunto che nel 2010 la Repubblica Argentina ha proposto una nuova Offerta Pubblica di Scambio, finalizzata alla ristrutturazione del debito nei confronti dei possessori di obbligazioni emesse prima dell'anno 2001, senza rinuncia alle azioni proposte, con pagamento di interessi, seppure in maniera ridotta, a partire dal 2003 e con valore e scadenza diverse. Ha chiesto quindi una consulenza tecnica per accertare se vi sia stata adesione degli attori all'Offerta Pubblica di Scambio e per determinare il valore dei titoli e degli importi che gli attori hanno ottenuto o otterranno in cambio dei vecchi *bond*, in caso di adesione, o che avrebbero potuto percepire, in caso di mancata loro adesione.

In base a tali fatti, la banca ha chiesto, per il caso di accoglimento di una qualsiasi delle domande di parte attrice: da un lato la restituzione dei titoli o la consegna di quelli eventualmente ottenuti dagli attori in seguito all'adesione a una delle Offerte Pubbliche di Scambio argentine che si sono susseguite nel tempo, o comunque di vedere compensato il loro controvalore, pari a € 64.164,91 alla data del 1°/4/2006 - quando gli attori hanno estinto i loro rapporti con la banca - con le somme riconosciute agli attori; dall'altro la compensazione con le somme che la banca ha diritto di ripetere ex art. 2033 cc per gli importi percepiti dagli attori a titolo di interessi e cedole sulle obbligazioni per cui è causa, pari a complessivi € 91.366,56 e di quelli che gli attori nel frattempo percepissero.

Nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. gli attori hanno contestato l'eccezione di prescrizione, facendo leva sia sulla decorrenza, sia sulla presenza di atti interruttivi; hanno richiamato, con specifico riferimento all'investimento del 1996, la L. 1/1991 che dettava norme imperative in materia di contratti di intermediazione finanziaria, prescrivendo, tra l'altro, oltre agli obblighi informativi, la forma scritta del contratto - quadro; hanno rettificato la data del primo investimento, indicata ora nel 3/1/1997, anziché nel 6/12/1996 e del secondo, indicandola nel 26/1/2000, anziché nel 12/1/2000; hanno poi ribadito l'inadeguatezza dell'investimento, anche in relazione al portafoglio (il 36% di esso, che era costituito per la parte restante da titoli di stato italiani e obbligazioni Deutsche Bank). Quanto all'eccezione di difetto di causalità, hanno argomentato sulla natura contrattuale della



responsabilità della banca, con le conseguenze relative in punto di onere della prova.

La causa è stata istruita solo documentalmente e infine trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in premessa.

Diritto

L'art. 6, L. n. 1/1991, applicabile *ratione temporis*, dispone che “*nello svolgimento delle loro attività le società di intermediazione mobiliare: a) devono comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente; b) devono pubblicare e trasmettere ai singoli clienti un apposito documento informativo contenente l'indicazione e la descrizione delle attività svolte nonché l'elenco dei soggetti appartenenti al proprio gruppo, quale indicato nell'articolo 4, comma 3; il documento di cui sopra, redatto secondo le disposizioni di carattere generale determinate dalla CONSOB con proprio regolamento, deve in ogni caso indicare gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e contenere per estratto l'indicazione delle norme di legge e di regolamento applicabili alle singole attività svolte; c) devono stabilire i rapporti con il cliente stipulando un contratto scritto nel quale siano indicati la natura dei servizi forniti, le modalità di svolgimento dei servizi stessi e l'entità e i criteri di calcolo della loro remunerazione, nonché le altre condizioni particolari convenute con il cliente; copia del contratto deve essere consegnata contestualmente al cliente; d) devono acquisire preventivamente le informazioni sulla situazione finanziaria del cliente rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare; e) devono operare in modo che il cliente sia sempre adeguatamente informato sulla natura e sui rischi delle operazioni, sulle loro implicazioni e su qualsiasi atto, fatto o circostanza necessari per prendere consapevoli scelte di investimento o di disinvestimento; f) non devono consigliare o effettuare operazioni con frequenza non necessaria o consigliare o effettuare operazioni di dimensioni eccessive in rapporto alla situazione finanziaria del cliente; g) non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse conflittuale nell'operazione, a meno che non abbiano comunicato per iscritto al cliente la natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione, e il cliente non abbia preventivamente ed espressamente acconsentito per iscritto alla effettuazione dell'operazione; h) devono predisporre ed osservare procedure organizzative idonee ad assicurare il controllo interno sulla propria attività e su quella dei propri dipendenti; nella definizione di tali procedure le società' di*



intermediazione mobiliare devono tener conto del tipo e della frequenza dei reclami presentati dai clienti mantenendone evidenza in apposito registro; in ogni caso devono garantire un'adeguata formazione del personale impiegato".

La normativa precedente all'approvazione del TUF, quindi, già prevedeva obblighi informativi a carico dell'intermediario finanziario e per quanto qui interessa, la forma scritta del contratto indicante la natura dei servizi forniti, le modalità di svolgimento dei servizi stessi e l'entità e i criteri di calcolo della loro remunerazione, nonché le altre condizioni particolari convenute con il cliente. Di copia di tale contratto era inoltre prevista la consegna al cliente.

Secondo la parte convenuta, non essendo espressamente sanzionata con la nullità la violazione della detta norma, la mancanza di forma scritta del contratto – quadro non ne determinerebbe la nullità.

L'argomento non è fondato.

E' stato infatti costantemente ribadito, fin dalla entrata in vigore della L. 1/1991, che la stipulazione del contratto quadro costituisce un necessario presupposto di validità dell'ordine, giacché gli obblighi informativi previsti dalla legge sono introdotti nel rapporto, ex art. 1374 c.c., mediante tale contratto, con la conseguenza che la mancata stipulazione in forma scritta del contratto quadro comporta la nullità degli ordini di acquisto per mancanza di causa, giacché il contratto quadro costituisce il fondamento causale degli ordini impartiti dall'investitore all'intermediario finanziario i quali, pur se conclusi in forma scritta, sono nulli qualora non siano preceduti dalla stipulazione di un contratto quadro in forma scritta.

L'obbligo di forma scritta, prima dell'entrata in vigore del TUF, è stato rinvenuto proprio nell'art. 6 c. 1 lett. c) L. 1/1991: *"Detta contratto, pertanto, da distinguere rispetto alle operazioni di compravendita a pronti o a termine aventi direttamente ad oggetto valute, è nullo ove non stipulato in forma scritta, come prescritto dall'art. 6, comma 1, lett. c, della legge n. 1 del 1991, fermo restando che è sufficiente che in forma scritta sia stato stipulato il contratto normativo di servizi, nel quale risultino la natura dei servizi forniti, le modalità di svolgimento dei servizi stessi e l'entità e i criteri di calcolo della loro remunerazione, nonché le altre condizioni particolari convenute con il cliente; sicché, una volta assolto l'onere del rispetto della forma per il contratto normativo di servizi, i singoli negozi speculativi di esecuzione del contratto di servizi non debbono necessariamente essere stipulati per iscritto"* (Cassazione civile, sez. I, 19/5/2005, n. 10598). Tale strumento negoziale ha acquisito il



nomen iuris di 'contratto-quadro' e corrisponde, sostanzialmente, all' "accordo base scritto con il cliente in cui vengano fissati i diritti e gli obblighi essenziali dell'impresa e del cliente" di cui al considerando 41 della direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva.

La pronuncia citata ha motivato nel modo seguente l'applicazione della sanzione della nullità per il caso di mancanza di forma scritta del contratto – quadro: "La norma [si legge, l'art. 6, L. 1/1991] ha carattere imperativo, sì che ne discende la nullità del contratto di servizi d'investimento che non rispetti l'obbligo della forma scritta. In proposito il Collegio non può condividere quanto affermato, in via di *obiter dictum*, da una recente sentenza di questa Sezione (la già citata Sez. I, 9.1.2004, n. 111, rv. 569326), secondo la quale il legislatore del 1991 non avrebbe introdotto una prescrizione di forma *ad substantiam*, che avrebbe semmai dovuto riferirsi a ciascuna contrattazione in sé considerata, bensì una disposizione volta a disciplinare la correttezza dei comportamenti dell'intermediario in funzione dell'obbligo di adeguata informazione del cliente: una disposizione, cioè, la cui eventuale inosservanza non avrebbe potuto esser causa di nullità dei contratti oralmente stipulati, ma solo di sanzioni amministrative a carico dell'intermediario scorretto e, se dal caso, di un obbligo di risarcimento in favore del cliente danneggiato. Cass. 111/04 ha argomentato sia dal titolo e dalla formulazione letterale dell'art. 6 legge 1/1991 (rispettivamente riferiti ai "principi generali e regole di comportamento dagli intermediari" ed allo "svolgimento delle loro attività"), sia dalla disposizione del successivo art. 9, comma 3[^], che abilitava la Consob ad ulteriormente determinare con proprio regolamento le regole di comportamento in caso di mancata predeterminazione per iscritto dei termini del contratto. Ha tratto inoltre spunto dal raffronto con la normativa posteriore, perché solo successivamente il legislatore, prima con l'art. 18 del d. lgs. n. 415 del 1996, e poi con l'art. 23 del d. lg. n. 58 del 1998, ha dettato norme specificamente riferite alla forma dei contratti aventi ad oggetto servizi d'investimento prestati in favore degli investitori, specificando che si tratta di nullità relativa di cui solo il cliente è legittimato a dolersi.



In senso contrario si può rilevare che l'art. 6 lett. c) legge 1/1991 fa espresso obbligo all'intermediario autorizzato di stipulare il contratto per iscritto, imponendo un preciso obbligo di forma, obbligo che rende applicabile l'art. 1350 n. 13 c.c., che comporta la nullità per difetto di forma scritta degli "altri atti specialmente indicati dalla legge". Proprio la circostanza che la disciplina successivamente intervenuta con i D.lgs. 415/1996 e 58/1998, preveda la nullità (invocabile dal solo cliente) del contratto che non abbia rispettato l'obbligo di forma, è chiaro indice che anche la disciplina precedentemente in vigore non abbia disposto diversamente.

L'art. 9, comma 3, della legge 1/1991 stabilisce che Consob determina con il regolamento previsto dal secondo comma della norma "le regole di comportamento da osservare nel caso in cui il cliente non abbia preventivamente e per iscritto conferito gli ordini di acquisto o di vendita ovvero non abbia predeterminato per iscritto in tutto o in parte gli elementi dell'operazione da porre in essere nonché ogni altra regola da osservare al fine di regolare le ipotesi di conflitto di interessi". Il regolamento in parola è stato emanato da Consob con deliberazione 9.2.1994, n. 8850. Esso peraltro, pur disciplinando al capo III, negli artt. 5-11, i rapporti dell'intermediario con i clienti, e pur regolando in particolare all'art. 7 i contratti con i clienti, non contiene alcuna norma che stabilisca le sorti dei contratti stipulati in violazione dell'obbligo di forma scritta. Ne discende che deve trovare applicazione la regola generale sancita dall'art. 1350 n. 13 c.c. Anche a voler ritenere che il legislatore del 1991 abbia lasciato a Consob la facoltà di stabilire le specifiche ipotesi in cui la violazione dell'obbligo di forma non comportava nullità del contratto, resta che l'Autorità competente non si è avvalsa di tale possibilità, e che debbono pertanto trovare applicazione le regole generali. La violazione della forma scritta non può non comportare la nullità del contratto"

La nullità del contratto discende quindi dalla normativa generale, che la dispone, appunto, per il caso di violazione di norme imperative, in base al combinato disposto degli artt. 1350 comma 1 n. 13 e 1418 cc..

Nel caso di specie o spa non ha contestato che non sia stato stipulato un contratto – quadro in forma scritta.

Ne consegue la nullità del medesimo, per difetto della forma scritta, che si estende anche a tutti gli ordini di investimento, contratti in strumenti derivati e ad ogni altro atto concluso in esecuzione del contratto quadro. Questo in quanto la giurisprudenza ritiene che: "in tema di intermediazione mobiliare, la



nullità dell'accordo quadro comporta la nullità di tutti gli atti esecutivi derivati" (Tribunale di Modena, sent. 19/8/2015 n. 1426; conf. *ex multis*: Tribunale di Terni, sentenza 7/11/2014; Tribunale di Torino, sentenza 5/7/2013; Cass. civ. sez. I, sent 22/03/2013 n. 7283: "In tema di intermediazione finanziaria, ed alla stregua di quanto sancito dall'art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sono nulle, per carenza di un indispensabile requisito di forma prescritto dalla legge a protezione dell'investitore, le operazioni di investimento compiute da una banca in assenza del cosiddetto "contratto quadro", senza che sia possibile una ratifica tacita, che sarebbe affetta dal medesimo vizio di forma").

Durante il rapporto fra le parti è poi entrato in vigore il TUF, che all'art. 23, ha espressamente previsto la sanzione della nullità. La banca convenuta, tuttavia, nemmeno allora si è adeguata alla normativa, posto che non risulta essere mai stato concluso un contratto – quadro in forma scritta. Né essa ha allegato tale circostanza.

La domanda principale di accertamento e dichiarazione di nullità va quindi accolta, con assorbimento delle domande subordinate proposte dagli attori. Ne conseguono le obbligazioni restitutorie.

L'eccezione di prescrizione va respinta.

La domanda di ripetizione delle somme in conseguenza della nullità di un contratto si prescrive nel termine ordinario decennale. Nel caso di specie la prescrizione è stata interrotta, una prima volta, con lettera raccomandata del 27/11/2006 (doc. 5 parte attrice) e poi con lettera raccomandata dell'11/10/2010 (doc. 6 parte attrice – comunque non contestata dalla convenuta). Non sono quindi decorsi dieci anni dal primo investimento.

Venendo alla domanda di compensazione della convenuta, gli attori non hanno contestato di avere incassato € 91.366,56 per interessi e cedole in base agli investimenti contestati.

Non è invece stato provato dalla banca che gli attori abbiano aderito ad una delle Offerte Pubbliche di Scambio della Repubblica Argentina. Del resto gli attori, nelle loro conclusioni, hanno offerto la restituzione dei titoli.

Va quindi dichiarata la nullità del contratto quadro e dei successivi ordini di investimento, con condanna degli attori a restituire i titoli obbligazionari contestati ad _____ spa e condanna della banca a restituire la somma risultante dalla compensazione tra l'importo investito (€ 217.911,25) maggiorato degli interessi dalla data dell'investimento, e quanto incassato dagli attori per cedole e interessi, pari a € 91.366,56. Quanto alla decorrenza



degli interessi, dall'estratto conto del dossier titoli depositato dagli attori (doc.

1) la data dell'investimento risulta confermata al 6/12/1996, diversamente da quanto allegato dagli stessi attori nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c.. Il totale degli interessi maturati ammonta a € 112.033,86 e la somma tra capitale e interessi dà € 329.945,11.

Sulla somma investita non spetta invece la rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valuta. Sul punto gli attori argomentano e citano giurisprudenza, che tuttavia si riferisce all'obbligazione risarcitoria. Nel caso di specie, l'accoglimento della domanda principale consegue una obbligazione restitutoria e non risarcitoria.

Spetta quindi agli attori la somma onnicomprensiva di € 238.578,55.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore effettivo della causa, liquidando ai minimi le competenze per la fase istruttoria, tenuto conto del fatto che vi è stata istruttoria solo documentale.

P. Q. M.

Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara la nullità del contratto - quadro *inter partes* e conseguentemente, dei successivi ordini di investimento, e per l'effetto, previa restituzione dei titoli stessi alla banca _____ spa da parte degli attori, effettuata la compensazione con le somme che la banca ha diritto di ripetere, accertate in € 91.366,56, condanna la convenuta a pagare € 238.578,55 agli attori, comprensiva degli interessi maturati fino ad oggi.

Condanna la convenuta a pagare le spese di lite degli attori, liquidate in € 11.810,00 oltre spese generali, cpa ed iva ed oltre spese vive.

Pisa, 04/11/2019

Il giudice
dr.ssa Laura Pastacaldi

